SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1772)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1986

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Spettacolo - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. – Il vigente Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966 postula che anche il produttore minoritario (purchè il film possa godere dei benefici della legge n. 1213 del 1965) partecipi sia con investimenti di capitali sia con l'apporto di autori, interpreti e tecnici del proprio Paese.

Fin dal 1982 la Commissione mista istituita da detto Accordo formulò la proposta di prevedere la possibilità — ovviamente sul piano della reciprocità — di realizzare ogni anno dieci film di coproduzione nei quali la partecipazione del coproduttore minoritario si limitasse al solo apporto finanziario. In tale senso i due Ministri competenti, Lagorio e Lang, nel *summit* di Parigi del 9 novembre 1984 siglarono un testo di Accordo che, a seguito di nuove proposte avanzate dalla Commissione mista sopramenzionata nella sessione del 12 aprile 1985, fu ulteriormente modificato e firmato nella definitiva stesura a Firenze il 13 giugno 1985.

2. – Le clausole fondamentali e innovatrici di tale Accordo sono le seguenti:

la partecipazione del coproduttore minoritario può essere limitata al solo apporto finanziario, che, peraltro, non deve essere inferiore al 20 per cento del costo del film; e ciò, evidentemente, per impedire coproduzioni meramente nominali;

il coproduttore maggioritario ha l'obbligo di utilizzare interpreti che abbiano la nazionalità del suo Paese, ma solo limitatamente ai ruoli secondari. Si è voluto in tal modo consentire l'impiego di artisti di Paesi terzi, ma di fama mondiale, nei ruoli di protagonista per conferire la massima capacità di diffusione sul mercato internazionale ai film di coproduzione italo-francese.

La ratifica del presente Accordo richiede l'autorizzazione del Parlamento, atteso che la legge n. 287 del 21 giugno 1975 (articolo 20, ultimo comma) ha prescritto espressamente la procedura ex articolo 80 della Costituzione per gli accordi internazionali di coproduzione cinematografica nei quali sia consentito al produttore minoritario di partecipare con il solo apporto di capitali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica franco-italiano del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE MODIFICA L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1° AGOSTO 1966

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CONSIDERANDO CHE L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1° AGOSTO 1966 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEBBA ESSERE COMPLETATO CON NUOVE DISPOSIZIONI CHE CONSENTANO IL RINNOVAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DI COPRODUZIONE FRA FRANCIA E ITALIA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART.1

In deroga alle disposizioni dell'Accordo suddetto potranno essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita dieci film realizzati in ciascuno dei due Paesi che presentino le seguenti condizioni:

1. avere una qualità tecnica ed un valore artistico o spettacolare tale da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; tali caratteristiche dovranno essere constatate dalle Autorità competenti in Francia e in Italia;

2. avere un costo eguale o superiore all'importo fissato dalla Commissione Mista di cui all'art.14 dell'Accordo del 1° Agosto 1966, fermo restando che le remunerazioni degli autori, registi ed attori principali non sono comprese nell'ammontare così determinato;

3. comportare una partecipazione minoritaria, che può essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, ma che non sia inferiore al 20% del costo di produzione;

4. comportare un numero eguale di film con partecipazione finanziaria maggioritaria francese e di film con partecipazione finanziaria maggioritaria italiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere completamente equilibrati;

5. soddisfare le condizioni previste per la concessione della nazionalità della legislazione in vigore nel Paese del coproduttore maggioritario. La partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari;

6. costituire oggetto di contratti di coproduzione che prevedano la ripartizione degli incassi e, se del caso, clausole relative alla ripartizione dei mercati nazionali ad esclusione delle sovvenzioni statali.

Se nel corso di un determinato anno il numero di films rispondenti alle condizioni sopra definite è stato raggiunto, una Commissione mista si riunisce per esaminare se l'equilibrio finanziario complessivo è stato realizzato e per determinare se un certo numero di altri films rispondenti alle stesse condizioni possano essere ammessi al beneficio della coproduzione. In mancanza di una tale riunione, le competenti Autorità possono ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria a condizioni di reciprocità - un film per un film - films che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Se nel corso di un determinato anno risulta che la condizione stabilita al punto 4) non potrà più essere soddisfatta le Autorità competenti del Paese a svantaggio del quale lo squilibrio si sarà manifestato, chiederanno la convocazione a breve termine della Commissione mista per esaminare i mezzi idonei a riportare il necessario equilibrio. In attesa che un accordo sia raggiunto su questo ultimo punto, il Paese in favore del quale sarà emerso lo squilibrio non potrà più presentare films maggioritari.

Al termine del primo anno di applicazione dell'Accordo, le Parti si adopereranno per concertarsi con gli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea al fine di esaminare la possibilità di associare alle coproduzioni finanziarie previste dal presente articolo le cinematografie degli altri membri della CEE con i quali esista un'accordo che autorizzi la coproduzione cinematografica.

La Commissione mista si riunirà per esaminare gli effetti, sotto gli aspetti finanziario, artistico e tecnico delle disposizioni di cui sopra non appena sarà raggiunto il contingente di dieci films per ciascuno dei due Paesi.

ART.2

Ciascuna delle due Parti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste, per quanto di competenza ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo che avrà effetto il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Firenze **il** 13.6.1985
in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Francese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Lelio Lagorio